



COMUNE DI CROCEFIESCHI

Provincia di Genova

Piazza IV Novembre 2

Telefono 010 931215 Fax 010 931628

copia

Deliberazione n. 3

Adunanza del 17 marzo 2015

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Fatturazione elettronica

L'anno duemilaquindici addì 17 del mese di marzo, alle ore 10,00, nella sala delle adunanze

All'appello risultano

Componenti della Giunta	Presenti	Assenti
Bartolomeo Venzano	Si	
Renato Strata	Si	
Maurizio Parodi	Si	
	3	0

Partecipa il Segretario Comunale, la dott.ssa Clotilde De Rege, il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, l'Ing. Venzano Bartolomeo assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

1. dal 31 marzo 2015 è esteso l'obbligo di emettere, trasmettere, conservare e archiviare le fatture esclusivamente in formato elettronico a tutte le Pubbliche Amministrazioni;
2. per fattura elettronica si intende un documento in formato digitale la cui autenticità e integrità sono garantite dalla firma elettronica qualificata di chi emette la fattura stessa, nonché dalla sua trasmissione tramite uno specifico Sistema di Interscambio;
3. le caratteristiche tecniche di un file di fattura elettronica devono essere conformi agli standard FatturaPA (Agenzia delle Entrate) secondo le vigenti disposizioni di legge (articolo 21, comma 1, DPR633/72);
4. per Sistema di Interscambio, si intende un sistema informatizzato che consente:
 - a) la trasmissione della fattura elettronica dal fornitore alla Pubblica Amministrazione;
 - b) la ricezione delle notifiche di trasmissione dalla Pubblica Amministrazione al fornitore;
 - c) il controllo dei movimenti di fatturazione da parte del Monitoraggio della Finanza Pubblica;
5. per i fornitori - con sede in Italia - il processo di fatturazione elettronica verso le PA prevede:
 - a) predisposizione della fattura in formato XML secondo lo [standard \(link is external\)](#) pubblicato sul sito FatturaPA;
 - b) firma della fattura con firma elettronica qualificata o digitale da parte del fornitore o di un terzo soggetto delegato; invio della fattura al Sistema di interscambio (SDI), mediante uno dei canali previsti dalle [Specifiche tecniche dello SDI \(link is external\)](#) (PEC, FTP, cooperazione applicativa), che provvede alla consegna della fattura all'ufficio destinatario della PA;
 - c) ricezione delle notifiche e dei riscontri inviati dallo SDI a fronte dell'esito della trasmissione della fattura; conservazione secondo le modalità previste dalla [normativa \(link is external\)](#) vigente;

Visti ed applicati i riferimenti normativi in materia ed in particolare l'articolo 25 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale) convertito con modificazioni dalla legge. 23 giugno 2014, n. 89;

Atteso che in fase di compilazione, necessita l'inserimento obbligatorio del codice ufficio della PA destinatario di fattura elettronica e che tale codice deve essere comunicato al fornitore dalla PA o può essere reperito consultando l'[Indice della PA \(IPA\) \(link is external\)](#);

Considerato che oltre ai dati fiscali obbligatori ai sensi della [normativa vigente \(link is external\)](#) devono essere altresì inseriti i codici CIG e CUP secondo quanto previsto dall'[art. 25 del DL n. 66/2014 \(link is external\)](#);

Rilevato che le amministrazioni destinatarie di fattura elettronica devono:

- attivare il servizio di fatturazione elettronica per tutti gli uffici destinatari di fattura nell'Indice della PA (IPA) secondo le [Specifiche operative dell'AgiD](#) definendo il canale mediante il quale comunicare con il Sistema di interscambio;
- comunicare ai fornitori i codici identificativi degli uffici destinatari di fatturazione elettronica;
- ricevere le fatture elettroniche provenienti dallo SDI ed effettuare le verifiche amministrative interne;

- inviare allo SDI la notifica di accettazione o rifiuto della fattura entro 15 giorni dalla data di ricezione secondo le [modalità \(link is external\)](#) riportate nelle Specifiche tecniche SDI;
- monitorare i file FatturaPA secondo le [modalità riportate \(link is external\)](#) sul sito FatturaPA;
- consentire la conservazione secondo le modalità previste dalla [normativa \(link is external\)](#) vigente;

Considerato che le amministrazioni identificano i propri uffici deputati in via esclusiva alla ricezione delle fatture elettroniche da parte del Sistema di interscambio e ne curano l'inserimento nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), istituito all'articolo 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 21 novembre 2000, n. 272 in tempo utile per garantirne l'utilizzo in sede di trasmissione delle fatture elettroniche e che le stesse amministrazioni curano altresì, agli stessi fini, l'aggiornamento periodico dei propri uffici nel predetto Indice, che provvede ad assegnare il codice in modo univoco;

Visto inoltre l'articolo 42 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale) convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 che testualmente recita:

1. Fermo restando quanto previsto da specifiche disposizioni di legge, a decorrere dal 1° luglio 2014, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 adottano il registro unico delle fatture nel quale entro 10 giorni dal ricevimento sono annotate le fatture o le richieste equivalenti di pagamento per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali emesse nei loro confronti E' esclusa la possibilità di ricorrere a registri di settore o di reparto. Il registro delle fatture costituisce parte integrante del sistema informativo contabile. Al fine di ridurre gli oneri a carico delle amministrazioni, il registro delle fatture può essere sostituito dalle apposite funzionalità che saranno rese disponibili sulla piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n.35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. Nel registro delle fatture e degli altri documenti contabili equivalenti è annotato:

- a) il codice progressivo di registrazione;
- b) il numero di protocollo di entrata;
- c) il numero della fattura o del documento contabile equivalente;
- d) la data di emissione della fattura o del documento contabile equivalente;
- e) il nome del creditore e il relativo codice fiscale;
- f) l'oggetto della fornitura;
- g) l'importo totale, al lordo di IVA e di eventuali altri oneri e spese indicati;
- h) la scadenza della fattura;
- i) nel caso di enti in contabilità finanziaria, gli estremi dell'impegno indicato nella fattura o nel documento contabile equivalente ai sensi di quanto previsto dal primo periodo del presente comma oppure il capitolo e il piano gestionale, o analoghe unità gestionali del bilancio sul quale verrà effettuato il pagamento;
- l) se la spesa è rilevante o meno ai fini IVA;
- m) il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 Agosto 2010, n. 136;
- n) il Codice unico di Progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e ove previsto ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
- o) qualsiasi altra informazione che si ritiene necessaria”.

Atteso che il registro di protocollo deve essere unico per tutto l'ente, in quanto non sono ammessi registri di settore e che costituisce parte integrante del sistema informativo contabile;

Ravvisata l'opportunità di ridurre gli oneri a carico dell'Amministrazione e consentire che il registro delle fatture può essere sostituito dalle apposite funzionalità qualora disponibili sulla piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti,

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabili espressi dal responsabile del servizio finanziario dell'Ente ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Osservato il giusto procedimento ai sensi della legge 7 agosto 2000, n. 241;
A voti

DELIBERA

- 1) DI DARE ATTO** che è inserita l'Amministrazione "Comune di Crocefieschi" nell'IPA per i seguenti uffici deputati alla ricezione della fatturazione elettronica:

Area ufficio : finanziario

Responsabile : Claudia Grasso

Cod. fiscale/ Partita IVA : 00866560105

Indirizzo e-mail del responsabile : ragioneria@comune.crocefieschi.ge.it

Pec del servizio fatturazioni: comune.crocefieschi@pec.cstliguria.it

- 2) DI DARE ATTO** che i dati degli uffici di fatturazione elettronica del comune di Crocefieschi sono rilevabili anche sul sito www.indicepa.gov.it;
- 3) DI DARE ATTO** che l'Amministrazione deve comunicare ai propri fornitori i Codici Ufficio di fatturazione elettronica nonché i riferimenti dei contratti per i quali il fornitore è tenuto ad utilizzare ciascun Codice Ufficio;
- 4) DI DARA ATTO** che gli uffici non si avvalgono di un intermediario. per il servizio di fatturazione elettronica;
- 5) DI DISPORRE** che il funzionario responsabile che gestisce i flussi delle fatture elettroniche dovrà procedere all'immediato controllo e ricezione fatture (o rifiuto qualora manchino elementi essenziali) e nei tempi richiesti proceda alla registrazione nella piattaforma certificazione crediti (caricamento dei flussi);
- 6) DI PUBBLICARE** la deliberazione all'albo pretorio e sulla home del sito internet istituzionale dell'Ente www.comune.crocefieschi.ge.it
- 7) DI ALLEGARE** alla presente i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- 8) DI COMUNICARE** la presente deliberazione ai capigruppo consiliari;

Inoltre stante la necessità e l'urgenza di avviare la procedura della Fatturazione elettronica, con separata ed unanime votazione,

DELIBERA

DI DICHIARARE la deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

